

LEGISLAZIONE STRANIERA SULL'IMMIGRAZIONE E SUL LAVORO

Legge sull'immigrazione e la naturalizzazione degli stranieri nella Repubblica del Panama (Centro America)

(Legge n. 32 del 19 dicembre 1914).

CAPITOLO I.

Art. 1. — Sono stranieri nel Panama le persone non comprese nei casi specificati nell'art. 6 della Costituzione.

Art. 2. — Agli effetti legali, gli stranieri si classificheranno in stranieri di passaggio e domiciliati.

Art. 3. — Sono considerati di passaggio gli stranieri che, trovandosi nella Repubblica, non vi hanno domicilio.

Art. 4. — Si considerano domiciliati gli stranieri che risiedono nel territorio panamense, con intenzione espressa o presunta di rimanervi.

Art. 5. — Costituisce intenzione espressa di permanenza la formale dichiarazione, fatta dallo straniero davanti una autorità politica della Repubblica, di intendere domiciliarsi nel Panama.

Art. 6. — Significano intenzione presunta di permanenza, e sono, pertanto, prova di domicilio, le seguenti circostanze :

a) la residenza volontaria e continua nel territorio della Repubblica per più di quattro anni;

b) la residenza unita al possesso di una proprietà immobiliare;

c) la residenza unita all'esercizio del commercio (con casa aperta) o di qualsiasi altra industria che non possa ritenersi transitoria;

d) aver contratto matrimonio con una panamense e trovarsi in paese da più di quattro anni;

e) aver esercitato cariche, impieghi o missioni per conto del Governo.

Art. 7. — Gli stranieri domiciliati sono obbligati a pagare le contribuzioni pubbliche di carattere generale, tanto ordinarie che straordinarie.

Art. 8. — Gli stranieri di passaggio sono obbligati a pagare le contribuzioni indirette.

Art. 9. — Gli stranieri sono sottoposti alla Costituzione, alle leggi, alla giurisdizione e alla polizia della Repubblica.

Art. 10. — Gli stranieri non sono obbligati a prestare alcun servizio per ragioni di guerra, salvo in casi eccezionali, riconosciuti dal diritto delle genti.

Art. 11. — La Nazione è responsabile verso gli stranieri solo per le espropriazioni ed altri atti eseguiti dal Governo o dai suoi agenti ma in nessun caso indennizzerà i danni ed i pregiudizi derivanti da tali espropriazioni.

Art. 12. — Lo straniero che anche per una sola volta abbia esercitato o eserciti funzioni elettorali, o che, contrariamente al disposto della Costituzione, disimpegni cariche, impieghi o missioni pubbliche dalle quali gli venga autorità politica o giurisdizione, o che prenda parte in sedizioni, ribellioni, o guerre civili, perde il diritto alle eccezioni che la legge gli riconosce; e nei casi in cui i suoi atti determinino responsabilità a suo carico egli ne risponderà nella stessa misura e forma del cittadino.

Art. 13. — Essendo le autorità della Repubblica istituite per proteggere e difendere tutte le persone residenti nel Panama, i beni, diritti ed azioni degli stranieri saranno protetti dagli stessi giudici, tribunali o autorità amministrative che proteggono quelli dei cittadini. Sono eccettuati i casi in cui, in conformità dei trattati pubblici o di principi riconosciuti, gli stranieri possano godere di una speciale giurisdizione.

Art. 14. — Perciò i contratti stipulati nel Panama tra il Governo ed una persona od ente straniero, saranno soggetti alla legge panamense; ed i doveri e diritti provenienti da questi contratti saranno definiti esclusivamente dai giudici o tribunali locali.

Sarà condizione espressa di ogni contratto di questa specie, che lo straniero rinunci ad avanzare reclamo in via diplomatica per ciò che riguarda i doveri e diritti originati dal contratto, salvo il caso di denegata giustizia.

Art. 15. — In conformità dell'art. 9 della Costituzione, gli stranieri godranno i medesimi diritti concessi ai cittadini panamensi dalle leggi delle nazioni alle quali gli stranieri appartengono, salvo il disposto dai trattati pubblici, e in loro mancanza, dalle leggi.

Art. 16. — Gli stranieri naturalizzati o domiciliati non potranno essere obbligati a prendere le armi contro il paese di nascita.

CAPITOLO II.

Ammissione ed esclusione degli stranieri.

Art. 17. — È libera l'entrata nel territorio della Repubblica a tutti gli stranieri, senza distinzione di razza o nazionalità, ad eccezione dei mendicanti di professione, zingari, anarchici, pazzi, maniaci pericolosi, idioti, delinquenti profughi, avventurieri o vagabondi di riconosciuta cattiva condotta, tisici, lebbrosi, epilettici ed in generale di tutti gli stranieri affetti da malattie ripugnanti o contagiose. Parimenti sono eccettuati dalle disposizioni della presente legge i cinesi, siriaci, turchi e nord-africani di razza turca, l'immigrazione e residenza dei quali sono regolate da leggi speciali.

Art. 18. — Gli ufficiali sanitari dei porti della Repubblica faranno un esame scrupoloso degli stranieri in arrivo con intenzione di stabilirsi in paese e segnaleranno ai Capi di Polizia, od a coloro che ne fanno le veci, gli immigranti affetti da qualcuna delle infermità indicate nell'art. 17, allo scopo ne sia impedita l'entrata o vengano obbligati ad allontanarsi dal territorio nazionale.

Art. 19. — I capitani di navi e le Compagnie, Società, Imprese o persone che introducano stranieri la cui immigrazione è vietata, saranno obbligati ad imbarcarli nuovamente od a condurli al porto od ai luoghi di provenienza od in qualsiasi altra località fuori del paese. Incorreranno altresì in una multa di 200 a 400 balboas (1) per ciascun individuo introdotto clandestinamente.

(1) Balboa = L. 5,18 oro.

Art. 20. — Non sarà permessa la residenza nel territorio della Repubblica agli stranieri giunti per via di terra attraverso il confine della Colombia o di Costa Rica, se risulteranno trovarsi in alcuno dei casi elencati nell'art. 17 della presente legge, nè a coloro che non portino con sè una somma minima di 25 *balboas* per provvedere al proprio sostentamento in attesa di procurarsi qualche occupazione lecita e lucrativa.

Art. 21. — Gli immigranti ai quali si riferisce l'articolo precedente, debbono presentarsi davanti l'autorità politica del primo Distretto o Municipio panamense dove arrivano, e dichiareranno il nome, età, stato, mestiere o professione, religione, sesso, luogo di provenienza o domicilio anteriore. Proveranno inoltre di possedere i mezzi pecuniari che, per l'articolo precedente, sono richiesti per poter essere ammessi nel paese. La predetta autorità farà visitare i suddetti immigranti per accertarne lo stato di salute.

Art. 22. — Gli immigranti ai quali si riferisce l'art. 21 citato, dovranno inoltre esibire alla autorità politica summenzionata un certificato di una autorità politica colombiana o costaricense (secondo il caso) di data non anteriore a tre mesi e col quale si attesti che il latore è persona di buona condotta e non è incorso in nessuna delle sanzioni penali alle quali sono soggetti i delinquenti.

Art. 23. — I sindaci od autorità del luogo segneranno in apposito registro le pratiche effettuate, e se da esse risulterà che uno straniero non ha il diritto di risiedere nel territorio panamense, per uno dei motivi legali indicati, l'autorità rispettiva gli notificherà l'obbligo di uscire dal paese entro un termine prudenziale. In caso di disubbidienza le autorità superiori di polizia interverranno nel caso per eseguire le disposizioni di legge procedendo all'espulsione dell'immigrante anche con la forza.

Art. 24. — Gli immigranti che arrivino come passeggeri di terza classe dovranno portare con sè la somma di trenta *balboas*, somma che resterà depositata presso il competente ufficio nazionale di Finanza fino a che l'interessato non dimostri di aver trovato lavoro od occupazione lecita di carattere stabile.

Art. 25. — Il Governo espellerà dal territorio panamense ogni straniero che abusi dell'ospitalità, violando la neutralità del territorio nazionale nei casi previsti dalle leggi colombiane N. 22

del 1871 e N. 24 del 1892, anche quando non si tratti di una Nazione confinante col Panama, e ciò anche se il Governo del paese minacciato da una rivoluzione non si rivolga al Potere Esecutivo della nostra Repubblica, invocando i doveri internazionali della neutralità.

Art. 26. — È vietato agli stranieri intramettersi nella politica del paese. Il potere esecutivo potrà espellere ogni straniero che, violando questi divieto, sia a mezzo della stampa sia con altri mezzi, attacchi le istituzioni od i poteri pubblici, ecciti alla infrazione delle leggi o degli atti ufficiali obbligatori; ingiuri o minacci le autorità legalmente costituite; promuova, comandi o diriga dimostrazioni, tumulti con armi o senza.

Art. 27. — Saranno parimenti espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che, malgrado il richiamo verbale o l'avviso scritto del potere esecutivo, compiono atti contrari agli obblighi contratti dalla Repubblica di Panama a mezzo dei trattati pubblici stipulati con altre Nazioni.

Art. 28. — Saranno pure deportati, prima o dopo scontate le pene alle quali fossero stati condannati, gli stranieri che, durante la loro permanenza nella Repubblica, siano stati dimostrati in sede penale o di polizia rei convinti di ubbriachezza consuetudinaria, corruzione di minorenni, prossenetismo, minacce ad impiegati pubblici, ferite o maltrattamenti di fatto contro questi stessi impiegati, incendio, rapina e furto, oppure abbiano anche solo tentato di commettere uno dei quattro ultimi delitti menzionati più sopra.

Art. 29. — Gli stranieri residenti nel paese che siano affetti da alienazione mentale o malattie contagiose, e che perciò occorra isolare o ricoverare, saranno rimpatriati per conte del Tesoro Nazionale, se nel loro paese di origine esistano asili o sanatori destinati a questa classe di infermi.

Art. 30. — Nel caso dell'articolo 29 si addiverrà al rimpatrio per conto del Tesoro Nazionale quando non possa ottenersi che sia fatto a spese del Governo del paese al quale l'infermo appartiene.

Art. 31. — Per determinare l'espulsione in tutti i casi previsti con questa legge, basterà che sia fatta constare sommaria-

mente la colpa dello straniero e ch  si pronunci la necessaria deliberazione da parte del Presidente della Repubblica e del Ministro dell'Interno e Giustizia, previa deliberazione del Consiglio di Gabinetto.

CAPITOLO III.

Naturalizzazione.

Art. 32. — In conformit  del comma 3° dell'art. 6 e del comma 12° dell'art. 73 della Costituzione, il Presidente della Repubblica rilascerà la carta di naturalizzazione agli stranieri che la domandino purch  si trovino nelle condizioni prescritte dai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 6 citato.

Art. 33. — Insieme al marito si considereranno naturalizzati la moglie ed i figli minori di 21 anno.

Paragrafo. — Si eccettuano i cinesi, turchi, siriaci e nordafricani di razza turca, i quali resteranno sempre soggetti alle disposizioni contenute in leggi speciali.

Art. 34. — Lo straniero che voglia ottenere la carta di naturalizzazione, deve prima provare, a mezzo di documenti autentici o di dichiarazioni di tre testimoni fatte davanti un Giudice Municipale o di Distretto, di possedere i seguenti requisiti:

a) che risiede da pi  di dieci anni nel territorio della Repubblica di Panama;

b) che esercita una professione, arte, mestiere od industria o che possiede beni immobili o capitali.

Sono considerati documenti autentici:

1° Quelli rilasciati dai funzionari che coprono una carica pubblica, nei limiti delle loro attribuzioni;

2° I documenti, libri di verbali, statuti, registri e catasti che si trovino negli archivi pubblici ufficiali, e le copie autorizzate dai segretari o impiegati rispettivi;

3° I certificati di nascita, matrimonio e morte rilasciati con riferimento ai rispettivi registri, da coloro che sono addetti al registro civile, e quelli di origine ecclesiastica;

4° Infine i procedimenti giudiziari di qualsiasi specie e le ordinanze e risoluzioni emesse in forma legale.

Art. 35. — Se il richiedente è ammogliato e la famiglia risiede nel Panama, si richiedono solamente sei anni di residenza; se ammogliato con una panamense si richiedono solo tre anni. Queste circostanze si proveranno nei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 36. — I Colombiani che presero parte alla indipendenza della Repubblica di Panama dovranno solo provare :

1° la cittadinanza colombiana;

2° i servizi prestati alla causa della indipendenza, dal 3 novembre 1913 al 16 febbraio 1904, data nella quale entrò in vigore la Costituzione della Repubblica.

Art. 37. — Con le prove predette l'interessato si rivolgerà per iscritto al Consiglio municipale del Distretto in cui risiede, dichiarando la sua volontà di naturalizzarsi nella Repubblica di Panama. Questa dichiarazione dovrà essere prima presentata personalmente al Sindaco od al Governatore perchè uno di questi funzionari certifichi in calce l'avvenuta presentazione personale della domanda.

Paragrafo. — I residenti nel territorio della zona del Canale dirigeranno la dichiarazione scritta di cui tratta il presente articolo al Consiglio municipale di Panama o di Colon, previa la sua presentazione all'autorità politica rispettiva.

Art. 38. — Il presidente del Consiglio, ricevuta la dichiarazione scritta alla quale si riferisce l'articolo precedente, ordinerà subito :

1° che la dichiarazione sia registrata nel libro che a questo scopo deve trovarsi presso la segreteria del Consiglio stesso, e;

2° che si rilasci un certificato dal quale risulti che è stata fatta, davanti il Consiglio, la dichiarazione voluta dall'art. 6 della Costituzione, e si consegna al richiedente il predetto certificato, firmato da lui e dal segretario, assieme agli allegati che accompagnavano l'istanza.

Disporrà parimenti che il segretario riferisca in proposito al Consiglio nella sua prima riunione.

Il certificato di cui il presente articolo non potrà essere in nessun caso rifiutato.

Art. 39. — Lo straniero figlio di padre o madre panamense dovrà solo provare:

- 1° che è figlio di padre o madre panamense;
- 2° che è domiciliato nella Repubblica.

Art. 40. — Ottenuto il certificato del Consiglio municipale, l'interessato indirizzerà al Presidente della Repubblica, per il tramite del Ministro degli Affari Esteri, un memoriale con cui domanderà la sua carta di naturalizzazione dichiarando:

- a) la sua età e domicilio;
- b) la nazione ed il luogo di nascita;
- c) la durata della sua permanenza nella Repubblica;
- d) la professione, arte od industria che esercita, o i beni immobili che possiede, o l'ammontare del capitale impiegato nella Repubblica. Ciò nel caso di persone non menzionate negli art. 24 e 25 della presente legge;
- e) la sua occupazione attuale;
- f) se è celibe o ammogliato; in quest'ultimo caso dichiarerà il nome e la nazionalità della moglie, il luogo di residenza della sua famiglia ed il nome, età e sesso dei figli minori di 21 anni;
- g) il suo libero e spontaneo desiderio di naturalizzarsi nella Repubblica.

All'istanza citata saranno allegati il certificato del Consiglio Municipale e le prove presentate.

Art. 41. — Se dalle prove presentate risulta che l'istante possiede tutti i requisiti richiesti dalla Costituzione, gli si rilascerà la carta di naturalizzazione, che sarà rimessa al richiedente per il tramite del rispettivo Governatore, dopo essere stata registrata nel libro di cui tratta l'articolo seguente.

Art. 42. — Presso il Ministero degli affari esteri si terrà un libro denominato *Registro nominativo degli stranieri naturalizzati*, sul quale saranno segnate, in colonne separate, le seguenti notizie:

- 1° il numero della carta di naturalizzazione;
- 2° la data della stessa;
- 3° il nome del naturalizzato;
- 4° la sua età;

- 5° la nazione in cui è nato;
- 6° il Governo di cui era suddito;
- 7° il nome del padre o della madre, se uno di essi è, od era, panamense;
- 8° da quanto tempo egli risiede nella Repubblica;
- 9° se è celibe od ammogliato;
- 10° il nome della moglie;
- 11° la nazionalità della stessa;
- 12° il nome, età e sesso dei figli minori di 21 anni;
- 13° la sua occupazione attuale;
- 14° il domicilio attuale, e
- 15° la data del giuramento o dichiarazione fatta in conformità dell'art. 40 della presente legge.

Art. 43. — Appena ricevuta la carta di naturalizzazione rilasciata dal Governo, il Governatore la trasmetterà al Sindaco del Distretto in cui risiede lo straniero che la richiese, perchè gliene sia fatta consegna previo il giuramento, o la dichiarazione, di cui tratta l'articolo seguente.

Art. 44. — Il Sindaco inviterà l'interessato a comparire nel suo ufficio ed esigerà da lui, come formalità indispensabile per perfezionare il suo titolo di cittadino panamense, che giuri (o dichiari solennemente, se la sua religione non gli permette di giurare):

1° che nella sua qualità di cittadino panamense per adozione, sosterrà, ubbidirà e compierà la Costituzione e le leggi della Repubblica di Panama;

2° che rinuncia assolutamente e perpetuamente a tutti i vincoli che lo legano al Governo ed alle leggi del paese in cui è nato, od a qualsiasi altro Governo e legge a cui sia stato soggetto fino a quel giorno.

Art. 45. — Del giuramento o della dichiarazione si formerà un atto che sarà firmato dal naturalizzato, dal Sindaco e dal suo Segretario, in un registro che si terrà per questo scopo nel Municipio. Un altro atto uguale si stenderà e firmerà dalle stesse persone in calce o sul verso della carta di naturalizzazione, la quale sarà così consegnata all'interessato.

Art. 46. — I Sindaci hanno inoltre il dovere di trasmettere

subito al Ministero degli affari esteri, pel tramite del rispettivo Governatore, una copia autentica di ogni atto di giuramento o dichiarazione dei naturalizzati, steso nel libro esistente presso il Municipio.

Art. 47. — Poichè per il fatto di accettare o coprire funzioni di Ministro o Segretario di Stato o altri impieghi pubblici con autorità e giurisdizione nella Repubblica di Panama dal 3 novembre 1903 al 16 febbraio 1904, alcuni colombiani parteciparono alla indipendenza e possiedono perciò fino da allora i requisiti prescritti dall'art. 6, paragrafo 4, della Costituzione e dall'art. 44 della presente legge, questi colombiani si dichiarano naturalizzati dovendo essi soltanto chiedere la carta di naturalizzazione perchè essa sia loro rilasciata coll'unico obbligo di presentare la prova della carica od impiego coperto durante il periodo di tempo citato nel presente articolo. Tale prova consiste nell'atto di possesso della carica.

Art. 48. — Unito al Registro Nominativo degli stranieri naturalizzati, e per facilitarne l'esame, si terrà la rubrica dei naturalizzati, coll'indicazione del numero del foglio in cui è segnata la partita rispettiva.

Art. 49. — I Governatori, Sindaci e capi della Dogana nazionale debbono curare la stretta osservanza della presente legge, specialmente per ciò che ha tratto con la ammissione e reiezione degli immigranti, materia su cui il Potere Esecutivo detterà quelle disposizioni regolamentari che riterrà necessarie.

Art. 50. — Resta abrogata la Legge 72 del 1904 sulla immigrazione, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Dato in Panama, 19 dicembre 1914.